

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 31 maggio 2024, n. 3

Modifiche al regolamento regionale 24 luglio 2020, n. 5 «Regolamento di attuazione del Titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)».

(GU n.1 del 4-1-2025)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Supplemento n. 23 del 4 giugno 2024)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Emana

il seguente regolamento regionale:

Art. 1

Modifiche al regolamento regionale n. 5/2020

1. Al regolamento regionale 24 luglio 2020, n. 5 «Regolamento di attuazione del Titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)» sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 5 dell'art. 2, dopo le parole: «comma 5,» sono inserite le seguenti: «lettera a),»;

b) al comma 5-bis dell'art. 2, le parole: «venerdi', sabato e domenica» sono sostituite dalle seguenti: «venerdi', sabato, domenica e festivi»;

c) il comma 6 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:

«6. Le giornate di cui al comma 5 e al comma 5-bis sono comunicate allo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) del comune in cui si svolge l'attivita' agrituristica con almeno dieci giorni di anticipo per eventi programmabili. Solo in caso di esigenze impreviste, quali, ad esempio, prenotazioni last-minute o arrivi di ospiti in numero superiore alle prenotazioni, la comunicazione relativa alle disposizioni di cui al comma 5, lettera b) e al comma 5-bis puo' avvenire nelle quarantotto ore successive.»;

d) alla lettera e) del comma 12 dell'art. 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «aventi la denominazione di centri privati di pesca (CPP) secondo le disposizioni del regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2 (Regolamento di attuazione del titolo IX «Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia» della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca e sviluppo rurale).»;

e) il comma 4-bis dell'art. 6 e' abrogato;

f) il terzo periodo del comma 1 dell'art. 7 e' sostituito dal seguente: «I documenti fiscali devono riportare l'indicazione puntuale della natura, della qualita' e della quantita' dei prodotti trasferiti e del relativo importo, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia fiscale.»;

g) alla rubrica dell'art. 8, la parola: «alloggio» e' sostituita dalla seguente: «ospitalita'»;

h) al comma 1 dell'art. 8, la parola: «alloggio» e' sostituita dalle seguenti: «ospitalita' in alloggi o in spazi aperti»;

i) al comma 4 dell'art. 10, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

j) la rubrica dell'art. 15 e' sostituita dalla seguente: «(Attivita' di somministrazione di alimenti e bevande svolta dall'imprenditore ittico)»;

k) il comma 1 dell'art. 15 e' sostituito dal seguente:

«1. Per l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande svolta dall'imprenditore ittico di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96) deve essere assicurata la prevalenza del tempo di lavoro dedicato all'attivita' di pesca quantificata secondo i parametri definiti con il decreto dirigenziale recante le modalita' di calcolo delle unita' di lavoro annuo.»;

l) al numero 1 della lettera a) del comma 2 dell'art. 18 la parola: «svolte» e' sostituita dalle seguenti: «riportate nel certificato di connessione»;

m) la lettera l) del comma 2 dell'art. 18 e' soppressa.

Il presente regolamento regionale e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 31 maggio 2024

FONTANA